

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 877**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2001**

—————

**Interventi a favore dell’attività d’impresa**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per tentare di alleviare i disagi e le sofferenze della disoccupazione giovanile e non, è necessario adottare le norme di cui al presente disegno di legge che possono concorrere a determinare la propensione all'esercizio dell'attività d'impresa nei territori ove

condizioni oggettive ne impediscono il germoglio nonostante le diversità di popolazione.

Ciò anche al fine di prevenire turbolenze all'ordine pubblico che alla lunga le notevoli sacche di disoccupazione potranno determinare.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, trova applicazione con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2004 nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile alle imprese che si costituiscono in forma societaria nei termini temporali e nei limiti territoriali indicati al comma 1.

3. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati per i periodi d'imposta 2002, 2003 e 2004, con riferimento agli investimenti nei territori di cui al comma 1.

### Art. 2.

1. Il regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, trova applicazione, per una sola volta, anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo che, negli anni 2002, 2003 e 2004, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 357 del 1994.

